

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1185)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(PRETI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(GIOLITTI)

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(GAVA)

e col Ministro del Commercio con l'Estero

(ZAGARI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MAGGIO 1970

Conversione in legge del decreto-legge 1° maggio 1970, n. 195, recante disposizioni in materia d'imposta generale sull'entrata, d'imposta di conguaglio e di altri diritti diversi dai prelievi agricoli

ONOREVOLI SENATORI. — Il Consiglio delle Comunità economiche europee, con Direttiva del 9 dicembre 1969, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. L. 320/34 del 20 dicembre 1969, ha consentito che l'introduzione nelle legislazioni fiscali dei Paesi membri, di un'imposta comune sul valore aggiunto, già prevista per il 1° gennaio 1970, dalla Direttiva 11 aprile

1967 concernente l'armonizzazione delle imposte sulla cifra d'affari, possa effettuarsi non oltre il 1° gennaio 1972.

Di tale facoltà l'Italia deve necessariamente avvalersi in quanto, com'è noto, la trasformazione dell'IGE in un'imposta sul valore aggiunto forma parte integrante di una più vasta e complessa ristrutturazione del nostro sistema fiscale, per la cui realiz-

zazione l'apposito disegno di legge, già all'esame del Parlamento, prevede, come termine indispensabile a garantire il successo dell'iniziativa, la data del 1° gennaio 1972.

In base, peraltro, all'accordo intervenuto fra i Governi degli Stati membri nella sessione del Consiglio dei ministri delle Comunità europee dell'8 e 9 dicembre 1969, i Paesi che intendano avvalersi della facoltà di rinviare l'introduzione dell'IVA, sono tenuti a ridurre, nella misura e per le scadenze concordate, i diritti compensativi vigenti al 1° ottobre 1969.

Per effetto degli intervenuti accordi, le aliquote che attuano la restituzione della IGE all'esportazione e la corrispondente imposizione di conguaglio all'importazione, ai sensi della legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni, resteranno immutate se uguali od inferiori al 4 per cento; le altre verranno ridotte come segue: del 10 per cento per il periodo dal 1° aprile 1970 al 31 dicembre 1971, le aliquote comprese tra il 4,1 per cento ed il 6 per cento; del 13 per cento, dal 1° aprile 1970 al 31 dicembre 1970, e del 15 per cento, dal 1° gennaio 1971 al 31 dicembre 1971, le aliquote uguali o superiori al 6,1 per cento.

Trattasi di ritocchi che il nostro Paese ha il dovere di attuare nel quadro del Trattato di Roma, ma che, essendo contenuti entro modesti limiti, avranno ripercussioni di scarso rilievo, anche perchè può ormai ritenersi assicurato un più sollecito pagamento delle somme dovute per restituzioni dell'IGE all'esportazione e ciò in relazione all'abolizione della omologazione delle bollette doganali di esportazione attuata con il decreto-legge 27 dicembre 1969, n. 947, convertito nella legge 11 febbraio 1970, n. 23.

Stante l'avvenuta scadenza del termine del 1° aprile 1970, stabilito in sede comunitaria, appare indifferibile e urgente provvedere a dare esecuzione agli assunti impegni comunitari. Si è pertanto adottato l'unico decreto-legge, con il quale, agli articoli 1 e 2, viene determinata, sulla base delle richiamate percentuali di riduzione, la nuova misura delle aliquote di restituzione e conguaglio che dovranno applicarsi a decor-

rere, rispettivamente, dal 1° aprile 1970 e dal 1° gennaio 1971.

Nella determinazione delle aliquote ridotte, si è tenuto conto dei criteri di arrotondamento — al mezzo punto superiore o inferiore a seconda che la frazione decimale dell'aliquota ottenuta, raggiunga o non raggiunga 75 o 25 — stabiliti in sede comunitaria, criteri per effetto dei quali, la riduzione del 15 per cento risulta operante per due sole delle originarie aliquote del 7,20 e 7,80 per cento.

Con l'occasione, si è ritenuto opportuno depennare dai prodotti ammessi alla restituzione dell'IGE all'esportazione e soggetti alla corrispondente imposta di conguaglio all'importazione, alcuni prodotti di *esclusiva importazione* per i quali, in conseguenza di ciò, non si verificano i presupposti comunitari per l'applicazione delle accennate misure.

A tanto provvede l'articolo 3 del decreto-legge che stabilisce l'esclusione dalle misure previste dalla legge 31 luglio 1954, numero 570, e successive modificazioni, per i seguenti prodotti: minerali di zinco; pentossido di vanadio; stoppa di canapa; ghise gregge in lingotti, pani, salmoni o masse; ferro nichelio.

Con i successivi articoli 4 e 5, poi, oltre a stabilirsi, sia per le esportazioni che per le importazioni, il momento cui fare riferimento per l'individuazione delle aliquote dell'IGE e dell'imposta di conguaglio da applicare, viene prevista la possibilità — in relazione alle recenti disposizioni in materia di IGE, contenute, tra l'altro nel decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1969, n. 1130 — di considerare, a richiesta degli interessati, uscite dallo Stato, le merci vincolate al regime del transito comunitario o a bolletta di cauzione, a condizione che la garanzia prescritta per le accennate destinazioni doganali sia sufficiente a tutelare l'Erario anche per le somme richieste a titolo di restituzione del tributo. In tal caso, il termine per la presentazione dell'istanza di restituzione si fa decorrere dalla data di rilascio del documento di transito o della bolletta di cauzione.

Le disposizioni contenute nei suddetti articoli mirano, rispettivamente, ad assicurare la necessaria uniformità di trattamento fiscale negli interscambi commerciali, specie in caso di variazione di aliquote, nonchè ad evitare sensibili ritardi nei tempi di liquidazione delle domande di restituzione dell'IGE, determinati dal fatto che il termine di presentazione della domanda di restituzione, ai sensi di quanto disposto con il cennato decreto del Presidente della Repubblica n. 1130, decorre, per quanto concerne le merci vincolate al regime di transito comunitario, non più dal « visto uscire » che, peraltro, permane per le esportazioni verso Paesi terzi, bensì dalla data in cui

viene notificato all'interessato l'arrivo delle merci alla dogana di destinazione.

Con l'articolo 6, infine, le disposizioni previste ai precedenti articoli 4 e 5 si dichiarano applicabili anche per quanto concerne l'abbuono o la restituzione di diritti diversi dall'IGE, eccezion fatta per quelli previsti dalle Comunità europee in materia di prelievi.

Poichè le richiamate norme comunitarie sono entrate in vigore alla data del 1° gennaio 1970, si è ritenuto necessario, ai fini di una opportuna semplificazione, far decorrere dalla stessa data le disposizioni previste dagli articoli 4 e 5.

Del suindicato decreto-legge si chiede ora la conversione in legge.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 1° maggio 1970, n. 195, recante disposizioni in materia di imposta generale sull'entrata, di imposta di conguaglio e di altri diritti diversi dai prelievi agricoli.

ALLEGATO

*Decreto-legge 1° maggio 1970, n. 195, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 5 maggio 1970.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762;

Vista la legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1955, n. 192;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1954, n. 676 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 novembre 1964, n. 1162, e successive proroghe;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1424, e successive modificazioni;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, con relative modifiche e aggiunte;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1969, n. 1130;

Visto l'accordo intervenuto tra i Governi degli Stati membri nella sessione del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee dell'8 e 9 dicembre 1969;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere all'attuazione degli impegni assunti in sede comunitaria per la riduzione delle aliquote di restituzione dell'imposta generale sull'entrata all'esportazione e della corrispondente imposizione di conguaglio all'importazione, di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero;

DECRETA:

## Art. 1

Le aliquote superiori al 4 per cento che, ai termini della legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni, attuano la restituzione dell'imposta generale sull'entrata all'esportazione e la corrispondente imposizione di conguaglio all'importazione, a decorrere dal 1° aprile 1970, sono ridotte nella seguente misura:

— dal 4,20 per cento al 4 — per cento;
— » 4,50 » » » 4 — » » ;
— » 4,80 » » » 4,50 » » ;
— » 5,40 » » » 5 — » » ;
— » 5,50 » » » 5 — » » ;
— » 6 — » » » 5,50 » » ;
— » 6,30 » » » 5,50 » » ;
— » 6,60 » » » 5,50 » » ;
— » 7 — » » » 6 — » » ;
— » 7,20 » » » 6,50 » » ;
— » 7,50 » » » 6,50 » » ;
— » 7,80 » » » 7 — » » .

## Art. 2

A decorrere dal 1° gennaio 1971, le aliquote del 7,20 per cento e del 7,80 per cento di cui al precedente articolo sono ulteriormente ridotte al 6 per cento ed al 6,50 per cento.

## Art. 3

I prodotti di seguito indicati, a decorrere dal 1° aprile 1970, sono esclusi dalla restituzione della IGE all'esportazione e dalla corrispondente imposizione di conguaglio all'importazione, per essi previste dalla legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni:

- voce tar. dog. ex 26.01 — *f*) ... Minerali di zinco;
- » » » » 28.28 — *i*) ... Pentossido di vanadio (anidride vanadica);
- » » » » 57.01 — *c*) ... Stoppa di canapa;
- » » » » 73.01 — ... Ghise gregge, in lingotti, pani, salmoni o masse;
- » » » » 73.02 — IJ — 1° Ferro nichelio.

## Art. 4

La restituzione dell'IGE, prevista per le merci esportate dalla legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni, si applica secondo le aliquote vigenti alla data in cui è accettata dalla dogana la dichiarazione di esportazione o altro documento equipollente.

L'imposta di cui all'articolo 17 del decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e l'imposta di conguaglio prevista dalla legge 31 luglio 1954, n. 570, si applicano secondo le aliquote vigenti alla data in cui è accettata dalla dogana la dichiarazione d'importazione.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1970.

## Art. 5

Agli effetti dell'IGE le merci che, in vista della esportazione, vengono vincolate al regime del transito comunitario, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1969, n. 1130, o a bolletta di cauzione, possono, a richiesta degli interessati, considerarsi uscite dallo Stato qualora la garanzia prescritta per le dette destinazioni doganali copra anche le somme richieste a titolo di restituzione del tributo.

Nell'ipotesi prevista dal precedente comma, il termine per la presentazione della domanda di restituzione decorre dalla data di rilascio del documento di transito o della bolletta di cauzione.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1970.

## Art. 6

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 4 e 5 si applicano anche nei casi di abbuono o di restituzione di diritti diversi dall'IGE, ad eccezione di quelli previsti dai competenti Organi delle Comunità economiche europee in materia di prelievi.

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Art. 7

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1970.

SARAGAT

RUMOR — PRETI — COLOMBO  
— GIOLITTI — GAVA —  
ZAGARI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE